CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 193 (Codice penale militare di guerra)

Spoliazione d'infermi, feriti o naufraghi

Chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorche' nemici, ovvero sottrae a essi denaro o altri oggetti, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Se il fatto e' commesso con violenza contro la persona, la reclusione non e' inferiore a dieci anni.

Se il colpevole e' un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo, ferito o naufrago, si applica:

1° la reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso preveduto dal primo comma;

2° l'ergastolo, nel caso preveduto dal secondo comma.

Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto e' derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 25 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Quarto — Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra
Capo	IV — Della violazione dei doveri verso infermi, feriti, naufraghi o morti e verso il personale sanitario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-193-spoliazione-d-infermi-feriti-o-naufraghi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it